



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 31/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **trentuno** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:00** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
BORGHI GIANNI	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
IPPOLITO MARTINA	Consigliere	SI	
IURI DARIO	Sindaco	SI	
BIDIN CHIARA	Consigliere	SI	
ANTONINI NICOL	Consigliere	SI	
MONAI SANDRO	Consigliere	SI	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	SI	
CHIRIATTI MARIA ROSARIA	Consigliere	SI	
PUPPINI DANILO	Consigliere	SI	
ANGELI LORIS	Consigliere	SI	
LENISA RITA	Consigliere	SI	
MAIORANA CARLO	Consigliere	SI	

Assume la presidenza il Dott. **GIANNI BORGHI**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa **ANTONELLA D'AMORE**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco richiama gli aspetti salienti del nuovo tributo come esposti in precedenza dal Consigliere Pampagnin. Passa la parola ai Consiglieri per eventuali interventi.

Prende la parola il Consigliere Puppini, che manifesta, nonostante i meccanismi di detrazione previsti e l'inasprimento della tassazione sui D/1, la sua contrarietà all'introduzione della TASI, in considerazione della pressione fiscale già esistente.

Il Sindaco risponde che l'osservazione è senz'altro comprensibile e legittima, ma sottolinea come i Comuni in questa fase storica devono sovente fare i conti con le decisioni prese dallo Stato sul piano finanziario e fiscale, non sempre condivise dagli enti locali. La costruzione del bilancio di previsione 2014 non è stata facile, in quanto da un lato occorre raggiungere il pareggio di bilancio e dall'altro garantire la copertura finanziaria dei servizi da fornire alla cittadinanza. A tali difficoltà si aggiunga la restituzione allo Stato del sovrageggiato IMU e l'assoggettamento del Comune di Cavazzo al patto di stabilità. Invita i presenti a riflettere però su un dato: la TASI per come è stata congegnata finisce in buona sostanza per incidere per la massima parte sugli immobili di categoria D/1 (opifici industriali, vedi Edipower) e solo in minima parte sui privati, grazie al meccanismo delle detrazioni e all'applicazione dello 0,8 per mille (il massimo consentito) sui D/1.

A questo punto il Consigliere Puppini dice che la TASI sull'abitazione principale è un escamotage per mascherare l'IMU su questa tipologia di immobile. Sottolinea la necessità che la regione Friuli Venezia Giulia si faccia valere con lo Stato.

Il Sindaco replica che ad inizio anno, sulla base dei dati a disposizione, erano convinti che si sarebbe potuto deliberare una TASI allo zero per mille. Poi la situazione è cambiata ed il fatto che i Comuni arrivino oggi ad approvare il bilancio nel mese di luglio, la dice lunga sulle difficoltà esistenti sul piano finanziario e sulla complessità dei rapporti tra Stato ed enti locali.

Prende la parola anche il Consigliere Maiorana che chiede chiarimenti sul perché siano state escluse dall'assoggettamento a TASI le seconde abitazioni.

Il Sindaco risponde che si è fatta una valutazione di carattere economico, cercando di incidere fiscalmente il meno possibile. Occorre, altresì, considerare che le seconde case sono già soggette all'IMU, mentre le prime abitazioni no.

Il Segretario comunale osserva, da parte sua, che la TASI finanzia dei servizi (indivisibili) offerti alla cittadinanza e pare, quindi, equo che a pagare il tributo sia il soggetto che risiede nel comune e che è anche il principale fruitore di servizi. Chiarisce poi che, in caso di immobile locato, la TASI è ripartita nel modo seguente: 30% a carico del conduttore e 70% a carico del proprietario o titolare di diritto reale.

Chiede e prende la parola il Vice Sindaco Iuri il quale ribadisce che la TASI inciderà innanzitutto sugli opifici industriali.

Uditi gli interventi di cui sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la legge di stabilità 2014 ha abrogato definitivamente l'IMU sulle abitazioni principali dal 2014, ha eliminato i trasferimenti statali ai Comuni per coprire la relativa perdita di

gettito ed ha istituito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per permettere ai Comuni di ottenere delle entrate equivalenti;

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria IMU
- del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI
- della Tassa sui rifiuti TARI

Richiamato il regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) che ha istituito tra l'altro il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Considerato che la legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) in particolare prevede per quanto concerne la TASI:

- All'art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- All'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- All'art. 1 comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; per il Comune di Cavazzo Carnico la percentuale che si applica sul detentore è il 30%;

Tenuto conto che la TASI in versione base utilizza la stessa base imponibile catastale dell'Imposta Municipale Propria ha un'aliquota base dell'1 per mille e tassa sia le abitazioni principali che gli altri fabbricati qualunque sia la loro destinazione. Il Comune può, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Considerato che il Comune, con medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissato allo 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille a cui si può aggiungere uno 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI di pari importo o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ritenuto di applicare l'aliquota pari allo 0,8 per mille agli immobili di categoria D/1 al fine di raggiungere il pareggio di bilancio;

Verificato che l'art. 1 comma 678, stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che l'aliquota massima non può eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio."

Visto il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (come modificato dalla legge di conversione del D. L. 16/2014), che stabilisce che le delibere pubblicate sul sito MEF:

- a) entro il termine del 23 maggio hanno efficacia dalla rata di acconto scadente il 16 giugno 2014;
- b) oltre tale data, per le abitazioni principali si versa in un'unica soluzione a saldo il 16 dicembre; per gli altri fabbricati si versa l'acconto con l'aliquota del 1 per mille con obbligo per il Comune di conguagliare ed eventualmente rimborsare i versamenti non dovuti.

Dato atto che all'interno del Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, sono stati individuati i servizi indivisibili, di cui si prevede la copertura con la presente imposta ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013;

Ritenuto di applicare la TASI con aliquota pari all'1 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, in quanto:

- a) non sono soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune;
- b) si ritiene che la categoria degli "altri immobili" concorra già a sufficienza al finanziamento dei servizi comunali e che non debba essere gravata da ulteriori imposte;
- c) i residenti sono i maggiori fruitori dei servizi erogati dal Comune;
- d) l'applicazione della TASI sugli altri immobili, dovendo essere ripartita anche sull'inquilino, comporta dei costi notevoli e delle incertezze nell'applicazione del tributo.

Ritenuto di non applicare la TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, al fine di non gravare su questa tipologia di utenti.

Ritenuto, per quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 731 della legge di stabilità, di applicare una detrazione dall'imposta pari a 50,00 euro a favore degli immobili adibiti ad abitazione

principale e relative pertinenze, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Ienisa, Maiorana, Pappini e Angeli), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, anche agli effetti di cui all'art. 52 del D. Lgs 446/1997, le seguenti aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), come componente della IUC, per l'anno 2014:

0,8 per mille	aliquota per fabbricati di categoria D/1
1,0 per mille	aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011
0 per mille	aliquota per fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale
0 per mille	aliquota per aree fabbricabili
0 per mille	aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura
0 per mille	aliquota per altri immobili di categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo esclusi i D/1;
0 per mille	aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3.

2. di stabilire una detrazione ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2014 pari a euro 50,00 (cinquanta) a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale di cui l'art. 1 comma 677 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. di dichiarare allo stesso modo il presente atto con voti unanimi resi per alzata di mano immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. BORGHI GIANNI

IL SEGRETARIO
D'AMORE ANTONELLA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 05.08.2014 al 19.08.2014.

Delibera Immediatamente Eseguitibile. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003